

STATUTO

ART. 1° - DENOMINAZIONE E SEDE

- 1 - E' costituita Guastalla (RE), Via Gonzaga 19/a, l'Associazione denominata :
" **AGONISTICA GUASTALLA - SCI CLUB GUASTALLA** ".

ART. 2° - SCOPO

- 1 - L'Associazione é apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 2 - Essa ha per fine la promozione, principalmente dello sci e degli sport invernali in genere e secondariamente l'esercizio di altre attività sportive, sempre a livello dilettantistico (quali: ciclismo, calcio, podismo, ecc.) e di iniziative ricreative che possano contribuire a migliorare il raggiungimento dello scopo principale e a migliorare le relazioni tra i soci, attraverso:
- a) la promozione e la formazione di squadre di sportivi non professionisti per la partecipazione alle gare sportive e ai vari campionati, organizzati dalla F.I.S.I. o da altri Enti di Promozione Sportiva;
 - b) la gestione di un centro di avviamento agli sport invernali con una scuola rivolta ai ragazzi, corsi di sci alpino e nordico per adulti, corsi di preparazione allo sci;
 - c) l'organizzazione e la promozione in proprio o per conto terzi di manifestazioni sportive, agonistiche e non;
 - d) l'organizzazione di iniziative sportive, turistiche e ricreative, servizi, attività culturali, atte a contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci;
 - e) lo svolgimento ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali;
- L'Associazione é affiliata alla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), oltre all'Ente di Promozione Sportiva U.I.S.P. e potrà affiliarsi ad altre Federazioni del Coni o ad altri Enti di Promozione Sportiva per altre attività sportive.

ART. 3° - DURATA

- 1 - La durata dell'Associazione é illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4° - DOMANDA DI AMMISSIONE

- 1 - Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all'Associazione e previo pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
- 2 - Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione, per la prima volta, dovranno redigere una domanda su apposito modulo ed allegare alla stessa il nullaosta di trasferimento firmato dal Presidente dell'Associazione di provenienza qualora il socio sia già classificato in una qualunque disciplina sportiva gestita dalla F.I.S.I. sia a livello internazionale che nazionale. In caso di rinnovo sarà sufficiente il versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso.
- 3 - Il Socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto. L'impegno é annuale e si intende rinnovato di anno in anno.
- 4 - La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione é subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro il cui decisione é ammesso appello all'assemblea generale.
- 5 - In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.
- 6 - Il numero dei soci é illimitato.

ART. 5° - DIRITTI DEI SOCI

- 1 - Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
- 2 - La qualifica di socio da diritto a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
- 3 - I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.
- 4 - E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.
- 5 - I soci dimessi per morosità potranno venir riammessi con la procedura dell'art. 4.2 che precede e previo pagamento di tutte le quote arretrate.
- 6 - E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6° - DECADENZA DEI SOCI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1 - I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
- a) per dimissioni, da presentare per iscritto;
 - b) per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 Gennaio;
 - c) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- 2 - Il Consiglio Direttivo può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alla buona educazione sportiva:
- a) ammonizione
 - b) sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato
- 3 - Il provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo non é immediatamente efficace ma deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti..
- 4 - Il socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte all'assemblea ordinaria dei soci.
- 5 - Il Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente all'interessato ed alla Federazione Sportiva o all'Ente di Promozione Sportiva, i provvedimenti disciplinari e di radiazione adottati.
- 6 - Il Socio radiato non può essere più riammesso e non ha diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 7° - ORGANI SOCIALI

- 1 - Gli Organi Sociali sono:
 - l'Assemblea Generale dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
- 2 - I soci minori di anni 18 non potranno ricoprire cariche sociali.
- 3 - Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ART. 8° - ASSEMBLEA

- 1 - L'Assemblea Generale dei soci é il massimo organo deliberativo dell'associazione ed é convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

ART. 9° - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

- 1 - Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soi soci in regola con il versamento della quota sannua.
- 2 - Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
- 3 - Hanno diritto di voto e di elettorato tutti i soci che abbiano compiuto i 18 anni il giorno in cui ha luogo l'Assemblea. I soci più giovani sono rappresentati di diritto da un genitore, ove questi sia socio dell'Associazione. Tale rappresentanza di diritto é cumulabile con le altre deleghe di cui all'art. 9.2.

ART. 10° - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 1 - La convocazione dell'Assemblea Ordinaria dovrà avvenire almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e sarà convocata dal Presidente dell'Associazione, di intesa con il Consiglio Direttivo.
- 2 - La convocazione, sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria, avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale invio scritto agli associati, con indicato l'ordine del giorno.
- 3 - L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a :
 - a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
 - b) approvare il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale;
 - c) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
 - d) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai soci, che non rientrino nelle competenze dell'assemblea straordinaria, le proposte dei soci devono essere rese note almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria;
 - e) nomina delle cariche sociali:
 - i componenti il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Segretario;
 - i due scrutatori tra i soci maggiorenni;
 - i) ratifica di provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo.
- 4 - L'Assemblea dei Soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:
 - a) modifiche da apportare alla Statuto e redazione o modifica di eventuali altri regolamenti;
 - b) scioglimento dell'associazione;
 - c) indicazione del soggetto a cui destinare il residuo attivo all'atto di scioglimento

 *****favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

 *****favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

 *****favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

 *****favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

 *****favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

- 2 - La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti ovvero da 1/4 dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta. E' inoltre indetta ad iniziativa del Presidente e convocata entro 60 giorni dall'accertata mancanza della metà più uno dei membri del C.D..
- 3 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione é validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4 - Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
- 5 - Sono argomenti obbligatori dell'Assemblea ordinaria quadriennale: la relazione morale e tecnica, la relazione finanziaria, l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente.
- 6 - L'Assemblea straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali é stata convocata.

ART. 12° - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1 - Il Consiglio Direttivo é composto da un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 15 eletti dall'assemblea;
- 2 - Gli eletti rimangono in carica per un quadriennio e sono rieleggibili;
- 3 - Il Consiglio é validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti é dirimente quello del Presidente.

4 - Nella sua prima riunione il C.D. nomina, nel suo seno, il Vice Presidente ed eventualmente il cassiere;

ART. 13° - DIMISSIONI

- 1- Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che restaranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti;
- 2 - Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 14° - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

- 1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce durante la stagione agonistica almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.
- 2 - La convocazione é fatta a mezzo lettera, fax, telefono, non meno di due giorni prima della adunanza

ART. 15° - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) esaminare la domanda di ammissione ed accettare le dimissioni dei soci;
 - b) adottare provvedimenti disciplinari;
 - c) approvare il programma per la preparazione atletica dei soci e per quella tecnica degli atleti nonché il programma sportivo generale;
 - d) nominare i direttori sportivi delle varie sezioni, che si potranno scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso essi parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo ma solamente con voto consultivo;
 - e) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci e curare gli affari di ordine amministrativo;
 - f) stabilire le date dell'Assemblea Ordinaria dei soci e convocare Assemblee Straordinarie ogni qualvolta lo reputi necessario ne venga fatta richiesta a norma dell'art. 11.2;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - h) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
 - i) amministrare il patrimonio sociale ed erogare i mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui è presente Statuto per la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale;
 - l) gestire la vita dell'Associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - m) prendere contatti con coloro che volessero contribuire economicamente per agevolare la gestione dell'Associazione.
 - n) determinare annualmente l'ammontare delle quote sociali;

ART. 16° - IL BILANCIO

- 1 - Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo;
- 2 - il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e economico-finanziaria dell'associazione.

ART. 17° - IL PRESIDENTE

- 1 - Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione ne é il rappresentante legale .
- 2 - Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

ART. 18° - IL VICE PRESIDENTE

- 1 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato ed assume le sue funzioni in caso di sua momentanea assenza od impedimento.

ART. 19° - IL SEGRETARIO

- 1 - Il Segretario dà esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione e come Tesoriere dirige l'amministrazione sociale, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 20° - IL DIRETTORE TECNICO SPORTIVO

- 1 - Il Direttore Tecnico Sportivo, su delega del Consiglio Direttivo, viene incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare; sottopone al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni. Egli ha alle sue dirette dipendenze gli allenatori sociali. Provvede anche alla migliore preparazione tecnica dei soci che non si dedicano all'agonismo.

ART. 21° - ANNO SOCIALE

- 1 - L'anno sociale e l'Esercizio Finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

ART. 22° - PATRIMONIO SOCIALE

- 1 - I mezzi finanziari sono costituiti:
 - a) dalle quote sociali, stabilite dal Consiglio Direttivo annualmente;
 - b) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci o da terzi;
 - c) dai contributi di enti ed associazioni;
 - d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione;
 - e) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione;

ART. 23° - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 1 - Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

- 2 - La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
- 3 - L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
- 4 - L'arbitrato avrà sede in Guastalla, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

ART. 24° - SCIoglimento

- 1 - Lo scioglimento dell'associazione é deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- 2 - L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
- 3 - La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
E' escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci.

ART. 25° - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 - Del presente Statuto il Presidente dell'Associazione dovrà firmare 3 copie, delle quali, previa registrazione delle stesse, una verrà depositata presso gli archivi sociali e un'altra presso la F.I.S.I..
- 2 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme previste dal codice civile in materia di Enti Non Commerciali (ENC) e dalla normativa del CONI e dai regolamenti e statuti della relativa Federazione di appartenenza.

Guastalla, li 20 Giugno 1998

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE